

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 117/31/2011

Svolgimento del processo.

Contro avviso di accertamento per imposte dirette, emesso su pvc, che rilevava reddito non dichiarato per l'anno d'imposta 2003, ricorreva la contribuente in oggetto eccependo difetto di notifica, per aver il legale rappresentante ricevuto detto atto in luogo diverso della sede sociale, emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del pvc e, nel merito, sostiene gli atti giudicati privi di valida ragione economica per cui costi sono stati ripresi a tassazione, sono invece validi ed efficaci, in quanto con essi la società persegue interessi strategici di mercato. Rileva anche la nullità dell'atto per incompetenza territoriale dell'Ufficio che lo ha emanato. I primi giudici rigettano tutte le eccezioni proposte e respingono il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. Propone appello la società ribadendo la mancanza dell'onere della prova da parte dell'Ufficio nel considerare fittizi il contratto di cessione di diritto di usufrutto sulle quote della Quiete srl da parte della Profil Mec srl e la Politerm srl, e quello di associazione in partecipazione della Politerm srl con la Profil Mec srl. Insiste sulla violazione dell'art. 12,1.212/2000 per mancato rispetto dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. per l'emissione dell'avviso di accertamento; violazione della legge n. 358/91 per incompetenza territoriale della DRE; per difetto di notifica dell'atto impugnato.

L'Ufficio costituitosi sostiene che i due contratti, di cui si controverte, risultano fittizi, in quanto, dalla contabilità, recepita in sede ispettiva presso le società coinvolte, si rileva che le due società non hanno adempiuto alle obbligazioni sorte dai contratti stipulati, ma che la Politerm srl abbia comunque dedotto i costi che dai contratti ne derivano, diminuendo il reddito imponibile. Essa non ha mai ricevuto l'intero prezzo pattuito alla Profil Mec srl, non ha ricevuto alcun dividendo ma ha iscritto in bilancio il costo di acquisto del diritto di usufrutto per € 2.400.000,00 ed ha usufruito di un credito di imposta spettante sui dividendi dell'importo di € 882.562,00. Considerando anche l'antieconomicità dell'operazione, che a fronte di una spesa di € 2.400.000,00 si sono ottenuti dividendi di € 1.569.000,00, i quali non sono mai stati distribuiti. Anche il contratto di associazione in partecipazione è risultato fittizio perché si è rilevato che né il capitale è stato corrisposto dalla Profil Mec. Srl, né la Politerm srl ha pagato gli utili maturati a favore dell'associata, anche se sono stati iscritti in bilancio come costi riducendo il reddito imponibile. Rigetta tutte le eccezioni di legittimità dell'atto proposte dalla ricorrente. Con memoria difensiva la ricorrente insiste sulle eccezioni di nullità dell'atto impugnato e sulla effettiva validità dei contratti stipulati dalla società.

Motivi della decisione.

Le condizioni societarie: l'una gestita dal commercialista dell'altra, la mancanza di una struttura propria da parte di una di esse, le altre operazioni fittizie già accertate a carico della ricorrente, il fine di inserire in contabilità costi da ridurre il reddito imponibile, sono indizi sufficienti a dare prova che le operazioni effettuate siano fittizie. Le prove contrarie apportate dal contribuente non sembrano affatto sufficienti, come evidenziate anche dai primi giudici, a ribaltare la prova fornita dall'Ufficio, per cui la Commissione rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese di giudizio da parte del soccombente in favore dell'Ufficio che vengono quantificate in complessivi € 5.000,00.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente e lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00 per il presente grado.